

# Comune di Livorno

## Il nuovo regolamento sul decentramento

---

**Approvato con Deliberazione C.C. n. 63 del 19 aprile 1999**

### **I N D I C E**

#### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

##### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

[Art. 1](#) (Oggetto del regolamento)

[Art. 2](#) (Delimitazione e modifica delle Circoscrizioni)

[Art. 3](#) (Organi delle Circoscrizioni)

#### **TITOLO II - FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

##### **CAPO I - PRINCIPI**

[Art. 4](#) (Il ruolo dei Consigli di Circoscrizione)

[Art. 5](#) (Funzioni di indirizzo e controllo)

[Art. 6](#) (Funzioni di rappresentanza)

[Art. 7](#) (Decentramento dei servizi)

[Art. 8](#) (Il Responsabile degli uffici circoscrizionali)

[Art. 9](#) (Esercizio di funzioni avvalendosi del personale di uffici centrali e ufficio di coordinamento)

##### **CAPO II - FUNZIONI GESTIONALI**

[Art. 10](#) (Funzioni di gestione dei servizi di base)

[Art. 11](#) (Funzioni delegate)

[Art. 12](#) (Delega per progetti)

### **CAPO III - FUNZIONI PROPOSITIVE E CONSULTIVE**

[Art. 13](#) (Partecipazione all'attività del comune)

[Art. 14](#) (Potere di iniziativa)

[Art. 15](#) (Proposte)

[Art. 16](#) (Attività consultiva)

[Art. 17](#) (Presentazione di referendum)

[Art. 18](#) (Verifica dell'efficacia delle attività e dei servizi comunali)

### **TITOLO III - I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

#### **CAPO I - COMPOSIZIONE E DURATA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

[Art. 19](#) (Composizione, durata e sede)

#### **CAPO II - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

[Art. 20](#) (Sistema elettorale)

[Art. 21](#) (Data delle elezioni)

[Art. 22](#) (Elettorato attivo e passivo)

[Art. 23](#) (Liste per l'elezione del Consiglio di Circoscrizione)

[Art. 24](#) (Sottoscrizione delle liste)

[Art. 25](#) (Ammissione e ricusazione delle liste)

[Art. 26](#) (Scheda elettorale)

[Art. 27](#) (Voto di lista e voto di preferenza)

[Art. 28](#) (Attribuzione dei seggi)

[Art. 29](#) (Riparto dei seggi all'interno di un raggruppamento di liste)

[Art. 30](#) (Proclamazione degli eletti)

[Art. 31](#) (Rinvio)

### **CAPO III - SCIoglimento DEL CONSIGLIO**

[Art. 32](#) (Decadenza e scioglimento anticipato)

### **CAPO IV - CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE**

[Art. 33](#) (Prerogative, accesso agli atti e uffici)

[Art. 34](#) (Dimissioni e decadenza)

### **CAPO V - ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

[Art. 35](#) (Regolamento interno delle Circoscrizioni)

[Art. 36](#) (Commissioni Consiliari)

[Art. 37](#) (Gruppi e capigruppo consiliari)

[Art. 38](#) (Primo insediamento)

[Art. 39](#) (Consigli di Zona)

[Art. 40](#) (Provvedimenti dei Consigli di Circoscrizione. Giusto procedimento)

[Art. 41](#) (Rinvio)

### **CAPO VI - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

[Art. 42](#) (Elezione)

[Art. 43](#) (Funzioni)

[Art. 44](#) (Dimissioni del Presidente)

[Art. 45](#) (Delega di funzioni del Sindaco)

[Art. 46](#) (Il Vice Presidente)

[Art. 47](#) (Deleghe del Presidente)

### **CAPO VII - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI E RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

[Art. 48](#) (La conferenza dei Presidenti)

[Art. 49](#) (Riunioni congiunte dei Consigli Circostrizionali)

## **TITOLO IV - LA GESTIONE FINANZIARIA**

### **CAPO I - RISORSE FINANZIARIE**

[Art. 50](#) (Assegnazione annuale di risorse)

[Art. 51](#) (Fondo economale e gestione patrimoniale)

### **TITOLO V - NORME FINALI**

[Art. 52](#) (Rinvio)

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento delle autonomie locali e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, il ruolo e le funzioni delle Circostrizioni.

#### **ART. 2 - DELIMITAZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI**

1. Il territorio comunale è articolato in cinque Circostrizioni, denominate 1, 2, 3, 4, 5, secondo l'elenco delle vie e le planimetrie, allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

2. La modifica delle delimitazioni, di cui al precedente comma, è deliberata dal Consiglio Comunale nei seguenti casi:

- a. su propria iniziativa, previa espressione di parere da parte dei Consigli di Circostrizione interessati;
- b. su proposta dei singoli Consigli circostrizionali.

#### **ART. 3 - ORGANI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

1. Sono organi delle Circostrizioni:

- il Consiglio circostrizionale;
- il Presidente del Consiglio circostrizionale.

2. Il Consiglio circostrizionale e il Presidente del Consiglio circostrizionale sono eletti con

le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.

## **TITOLO II - FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

### **CAPO I - PRINCIPI**

#### **ART. 4 - IL RUOLO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

1. I Consigli circoscrizionali rappresentano le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unitarietà del Comune e concorrono alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della stessa, favorendo la partecipazione in forma singola o associata all'Amministrazione pubblica.
2. Ai Consigli di Circoscrizione, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è assicurato l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione comunale nel suo complesso.
3. I Consigli circoscrizionali sono titolari di funzioni proprie ed esercitano, altresì, le funzioni delegate dalla Giunta comunale.
4. I Consigli di Circoscrizione hanno autonomia decisionale per l'esercizio delle proprie attività e la gestione dei servizi di base, nel rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio comunale.
5. In particolare i Consigli di Circoscrizione:

- a. esercitano funzioni di promozione e poteri di iniziativa avendo sempre come fine la costruzione di un rapporto fra le esigenze della popolazione, la gestione della città e la crescita della partecipazione;
- b. promuovono ed attuano rapporti di partecipazione, di discussione di confronto e di collaborazione con gli organismi di democrazia di base presenti nel territorio, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni sportive, del tempo libero, culturali e di volontariato operanti a livello locale;
- c. promuovono, coordinano e verificano, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione sociale dei diversi servizi comunali avanzando le relative proposte di miglioramento, con particolare riguardo ai servizi di solidarietà sociale a favore degli anziani, degli handicappati, e più in generale di tutte le persone emarginate, isolate e bisognose;
- d. promuovono momenti di verifica, di informazione su temi economici, politici, sociali e culturali che interessano il territorio circoscrizionale e l'intera collettività;
- e. promuovono ed attuano in tutte le forme possibili l'informazione completa e continuativa allo scopo di favorire la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza delle varie problematiche interessanti il territorio circoscrizionale;
- f. partecipano secondo le proprie competenze, alla elaborazione ed alla gestione dei piani di sviluppo sociale, culturale, d'assetto e di utilizzazione del territorio del Comune.
- g. gestiscono, nel rispetto degli indirizzi programmatici generali che il Consiglio comunale delibera, i servizi di base secondo quanto disposto dallo Statuto e dall'art. 10 del presente regolamento.

#### **ART. 5 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

1. Spettano ai Consigli circoscrizionali ed al Presidente, secondo le rispettive competenze, in quanto organi di direzione politica, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti.

#### **ART. 6 - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA**

1. Il Consiglio di Circoscrizione cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo l'ordinamento del Comune.
2. Fatta salva la rappresentanza generale del Comune, il Consiglio di Circoscrizione rappresenta gli interessi della propria comunità nei confronti dei soggetti pubblici o privati che esercitino attività o svolgano funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

#### ART. 7 - DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

1. Secondo criteri di funzionalità e di efficienza, l'Amministrazione comunale privilegia il decentramento sul territorio della fornitura di servizi.
2. La dislocazione degli uffici decentrati e l'utilizzazione di tecnologie informatiche, determinata in base a valutazioni inerenti la funzionalità del servizio e le esigenze degli utenti, tiene conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo di centri servizi nelle sedi circoscrizionali.

#### ART. 8 - IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

1. Presso ciascuna Circoscrizione è costituito l'ufficio circoscrizionale, quale struttura organizzativa del Comune, cui è preposto un Responsabile amministrativo.
2. Al Responsabile della Circoscrizione compete la responsabilità amministrativa e gestionale dell'attività svolta dalla Circoscrizione. Al Responsabile di Circoscrizione è altresì affidata l'assistenza alle riunioni del Consiglio in qualità di segretario. In caso di assenza e impedimento, nello svolgimento di tale funzione, è sostituito da un altro dipendente della Circoscrizione incaricato dallo stesso Responsabile.
3. Il Responsabile Amministrativo esprime il parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 53 primo comma della legge 142/90.
4. Il Responsabile dell'ufficio circoscrizionale vigila sul mantenimento della qualità dei servizi prestati dalla Circoscrizione, elabora progetti di miglioramento dei servizi, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni di quartiere in raccordo con le Commissioni consiliari della Circoscrizione.
5. Per l'esercizio delle competenze attribuite alla Circoscrizione e per la realizzazione degli obiettivi e la gestione dei servizi, il Responsabile dispone, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti, l'uso ottimale delle risorse e dei beni assegnati alla Circoscrizione ed organizza l'attività del personale assegnato all'ufficio circoscrizionale di cui è responsabile.

#### ART. 9 - ESERCIZIO DI FUNZIONI AVVALENDOSI DEL PERSONALE DI UFFICI CENTRALI E UFFICIO DI COORDINAMENTO

1. I Consigli circoscrizionali possono avvalersi per l'esercizio di funzioni proprie o delegate degli uffici del Comune nel rispetto delle direttive e degli indirizzi emanati dal Sindaco.
2. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente la struttura organizzativa del Comune tiene conto delle esigenze del decentramento ed in particolare è istituito apposito ufficio di coordinamento per assicurare una uniforme gestione delle procedure e una funzione di raccordo con l'intera struttura comunale.

### **CAPO II - FUNZIONI GESTIONALI**

#### ART. 10 - FUNZIONI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE

1. E' attribuita alla competenza dei Consigli circoscrizionali la gestione dei servizi e delle attività suscettibili di decentramento nel territorio, ai sensi dell'art. 46 comma 2 lettera g) dello Statuto. Sono esclusi dalla competenza delle Circoscrizioni i servizi di base che, per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi.
2. In attuazione di quanto stabilito dal precedente comma, la puntuale individuazione delle attività attribuite alla cura dei Consigli circoscrizionali nell'ambito di:

- a. sport e infrastrutture sportive territoriali;
- b. attività culturali;
- c. servizi sociali;
- d. verde territoriale;
- e. servizi di educazione ambientale;
- f. servizi di educazione permanente e diritto allo studio collettivo avviene, comunque, all'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, nella seduta di approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. La gestione delle attività di cui ai commi 1 e 2 può essere effettuata da due o più Circoscrizioni in forma associata.

#### ART. 11 - FUNZIONI DELEGATE

1. Per l'esercizio di competenze, funzioni ed attività, la Giunta può conferire, in qualunque momento, deleghe per materia ai Consigli circoscrizionali o anche ad alcuni o uno di essi.
2. Nell'atto di delega dovranno anche essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalla Giunta per l'esercizio effettivo della stessa.

#### ART. 12 - DELEGA PER PROGETTI

1. Oltre alla delega generale di cui al precedente articolo può essere conferita al Consiglio circoscrizionale delega per l'attuazione di un progetto o di un programma, anche in relazione a proposte progettuali presentate dagli stessi Consigli circoscrizionali.
2. La deliberazione di delega della Giunta deve indicare lo scopo che si intende perseguire o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi i Consigli circoscrizionali nell'esercizio della delega specifica stessa.
3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo spetta ai Consigli circoscrizionali la competenza ad adottare ogni atto o provvedimento necessario per l'attuazione del progetto o del programma .
4. Il Sindaco può delegare la cura di iniziative progettuali di interesse circoscrizionale al Presidente della Circoscrizione, anche al fine di valorizzare la partecipazione popolare e per un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **CAPO III - FUNZIONI PROPOSITIVE E CONSULTIVE**

#### ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione delle Circoscrizioni all'attività del Comune, alle Circoscrizioni spettano:
  - a. poteri di iniziativa e di proposta su questioni ed interventi concernenti l'ambito territoriale della Circoscrizione;
  - b. esercizio dell'attività consultiva in funzione di apporto collaborativo all'attività dei competenti organi dell'Ente.

#### ART. 14 - POTERE DI INIZIATIVA

1. Il potere di iniziativa si esercita con richiesta scritta e motivata del Consiglio circoscrizionale, secondo le previsioni dello Statuto, del presente Regolamento e del Regolamento di Circoscrizione, da indirizzare al soggetto competente secondo l'ordinamento del Comune.
2. Ove l'organo competente sia il Consiglio comunale, la richiesta approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri circoscrizionali assegnati è trasmessa dal Sindaco al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'O.d.G. del Consiglio comunale.

#### ART. 15 - PROPOSTE

1. Gli organi competenti della Circoscrizione possono avanzare proposte per l'adozione di atti e provvedimenti, allegando il relativo schema e le risultanze dell'istruttoria svolta.
2. Per l'esame delle proposte si applicano le procedure di cui allo Statuto ed al presente regolamento.

#### ART. 16 - ATTIVITÀ CONSULTIVA

1. I Consigli di Circoscrizione esercitano una funzione consultiva nei confronti degli organi centrali del Comune.
2. Su richiesta del Consiglio comunale, della Giunta comunale, o del Sindaco i Consigli di Circoscrizione esprimono pareri preventivi, facoltativi o obbligatori.
3. Il parere preventivo dei Consigli di Circoscrizione è obbligatorio sulle proposte di

deliberazione attinenti le seguenti materie:

- a. relazioni previsionali e programmatiche; programmi di opere pubbliche;
- b. progetti di opere pubbliche di importo superiore a 500 milioni di lire ricadenti nel territorio circoscrizionale;
- c. piani territoriali e urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- d. piani urbani del traffico;
- e. piani commerciali;
- f. programmi di realizzazione e criteri generali di gestione dei servizi;
- g. programmi d'attività in campo socio-sanitario;
- h. modifiche statutarie;
- i. approvazione di regolamenti e modifica dei medesimi, con esclusione delle variazioni di carattere meramente tecnico e degli adeguamenti derivanti da norme di legge.

4. I pareri di cui ai commi precedenti sono richiesti dal Sindaco al Presidente della Circoscrizione.

5. La richiesta è trasmessa assieme agli atti e ai documenti, allegati allo schema di deliberazione o in esso richiamati, necessari per una esauriente valutazione dell'argomento. La documentazione, depositata presso la segreteria della Circoscrizione, è messa a disposizione dei Consiglieri.

6. Contestualmente alla trasmissione della richiesta il Sindaco o l'Assessore competente possono convocare le Circoscrizioni interessate per illustrare, nel corso di apposita riunione, il contenuto della proposta di deliberazione.

7. Il Consiglio di Circoscrizione esprime il proprio parere, mediante invio della relativa deliberazione, entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta al Presidente. Il termine decorre dalla registrazione della richiesta del parere all'Ufficio Protocollo del Comune. La Segreteria Generale provvede alla trasmissione alle Circoscrizioni interessate.

8. Per ragioni di necessità ed urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto nella misura stabilita dalla Giunta.

9. Qualora il parere verta su materie di particolare complessità o rilevanza, il termine di cui al comma 7 può essere prolungato nella misura indicata nella richiesta.

10. Decorso il termine assegnato per l'espressione del parere, l'argomento può essere sottoposto alla deliberazione dell'organo competente, alla cui attenzione sono sottoposti i pareri regolarmente pervenuti.

11. L'atto deliberativo sottoposto a parere preventivo deve riportare i seguenti elementi:

- a. l'avvenuta decorrenza dei termini;
- b. gli estremi degli atti adottati dalle Circoscrizioni;
- c. l'esito delle votazioni;
- d. i pareri espressi e la loro motivazione.

12. Copia dell'atto deliberativo adottato, a seguito di richiesta di parere, è inviata alle Circoscrizioni interessate non appena divenuto esecutivo.

#### ART. 17 - PRESENTAZIONE DI REFERENDUM

1. Ai sensi del secondo comma, lettera f), dell'art. 46 e del primo comma dell'art. 77 dello Statuto, ciascun Consiglio di Circoscrizione può presentare, con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri assegnati, richiesta di referendum consultivo o propositivo.

2. Per quanto attiene alle materie oggetto di referendum ed alle modalità di svolgimento si applicano le norme previste dall'apposito regolamento.

#### ART. 18 - VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI COMUNALI

1. I Consigli di Circoscrizione verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali e delle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune di interesse della Circoscrizione. Per le relative iniziative provvedono dandone preventiva comunicazione al Sindaco.

## **TITOLO III - I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

### **CAPO I - COMPOSIZIONE E DURATA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

#### **ART. 19 - COMPOSIZIONE, DURATA E SEDE**

1. Il Consiglio circoscrizionale è composto dal numero di membri indicato nello Statuto. Il Consiglio circoscrizionale viene eletto contemporaneamente al Consiglio comunale, dura in carica per un periodo corrispondente a quello dello stesso Consiglio, ed esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio circoscrizionale ha sede nei locali della Circoscrizione.

### **CAPO II - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

#### **ART. 20 - SISTEMA ELETTORALE**

1. I membri del Consiglio di Circoscrizione sono eletti a suffragio universale diretto, a seguito di scrutinio di lista, tra liste concorrenti e voto di preferenza unico, con riparto proporzionale e premio di maggioranza secondo le modalità previste dagli articoli che seguono.

#### **ART. 21 - DATA DELLE ELEZIONI**

1. Fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione, la data della consultazione coincide con quelle del rinnovo del Consiglio comunale.

#### **ART. 22 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Circoscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

#### **ART. 23 - LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

1. Le liste per l'elezione del Consiglio circoscrizionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi arrotondato all'unità maggiore.
2. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
3. Le liste di candidati possono presentarsi all'elezione con programmi separati ovvero in un raggruppamento di liste collegate da un unico programma.
4. Nel caso di collegamento fra più liste, la dichiarazione di presentazione delle stesse deve contenere l'indicazione del collegamento e di un eventuale e sintetico motto elettorale da riportarsi sulla scheda elettorale.
5. Con la lista dei candidati al Consiglio circoscrizionale deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio comunale e circoscrizionale.

#### **ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE**

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio circoscrizionale deve essere sottoscritta:
  - a. da non meno di 100 e da non più di 250 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti;
  - b. da non meno di 125 e non più di 400 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti.
  - c. da non meno di 150 e non più di 500 elettori nelle Circoscrizioni con oltre 40.000

abitanti.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati al Consiglio circoscrizionale.
3. La popolazione residente nella Circostrizione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano le norme vigenti in materia inerenti il Consiglio comunale.
5. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista, nell'ipotesi in cui la lista medesima venga presentata con lo stesso contrassegno per l'elezione del Consiglio comunale.

#### ART. 25 - AMMISSIONE E RICUSAZIONE DELLE LISTE

1. In ordine all'ammissione o all'eventuale riconsunzione delle liste di candidati al Consiglio circoscrizionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale.

#### ART. 26 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda per l'elezione del Consiglio di Circostrizione reca i contrassegni delle liste presentate che, nel caso di collegamento, sono racchiusi in un apposito rettangolo.
2. Ciascun elettore esprime il proprio voto tracciando, in ogni caso, un segno sul contrassegno della lista prescelta.

#### ART. 27 - VOTO DI LISTA E VOTO DI PREFERENZA

1. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta anche se contenuta all'interno di un raggruppamento di liste collegate.
2. Nell'ambito della lista votata, l'elettore può esprimere un unico voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato, fra quelli presenti nella lista prescelta, nella apposita riga stampata a fianco del contrassegno.

#### ART. 28 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata con riparto proporzionale e eventuale premio di maggioranza.
2. Se nessuna lista o raggruppamento di liste consegue una percentuale di voti pari o superiore al 50% più uno dei voti validi espressi l'assegnazione dei seggi avviene con riparto proporzionale. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali conseguite da ciascuna lista o raggruppamento di liste collegate per il numero di seggi da ripartire. Nell'effettuare tale operazione viene trascurata l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o raggruppamento di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato intero rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista o raggruppamento di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste o ai raggruppamenti di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
3. Qualora una lista o un raggruppamento di liste collegate abbiano conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi espressi, a tale lista o raggruppamento di liste, qualora non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi.
4. Nel caso che per due liste o raggruppamento di liste collegate si verifichi la situazione prevista nel comma precedente, il premio di maggioranza che dà diritto al 60% dei seggi, viene attribuito alla lista o al raggruppamento di liste che abbia conseguito il numero di voti più alto.
5. I restanti seggi vengono ripartiti tra le altre liste o raggruppamenti di liste con criterio proporzionale puro. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali conseguite da ciascuna lista o gruppo di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire. Nell'effettuare tale operazione viene trascurata l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o raggruppamento di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o raggruppamento di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste o ai raggruppamenti di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le

maggiori cifre elettorali.

#### ART. 29 - RIPARTO DEI SEGGI ALL'INTERNO DI UN RAGGRUPPAMENTO DI LISTE

1. Nel caso di collegamento tra più liste, i seggi attribuiti al raggruppamento vengono ripartiti tra le diverse liste con criterio proporzionale in base alla cifra elettorale riportata da ciascuna lista. A tal fine si divide la somma delle cifre elettorali riportate dalle liste collegate per il numero di seggi ottenuti. Nell'effettuare tale operazione non si tiene conto della eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente così ottenuto. Il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

#### ART. 30 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Compite le operazioni di cui ai precedenti articoli, sono proclamati eletti Consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista o raggruppamento di liste secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di presentazione di cui all'art. 23 comma 2 del presente regolamento.

#### ART. 31 - RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge e di regolamento che disciplinano il procedimento elettorale del Consiglio comunale.

### **CAPO III - SCIoglimento del Consiglio**

#### ART. 32 - DECADENZA E SCIoglimento ANTICIPATO

1. Il Consiglio circoscrizionale decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio circoscrizionale è sciolto anticipatamente dal Sindaco nei casi e secondo le modalità di cui allo Statuto.

### **CAPO IV - I CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE**

#### ART. 33 - PREROGATIVE, ACCESSO AGLI ATTI E UFFICI

1. I Consiglieri circoscrizionali rappresentano la comunità della Circoscrizione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere, nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio circoscrizionale, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio, gode delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri comunali ai sensi dell'art.23 dello Statuto.

#### ART. 34 - DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni da Consigliere, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio circoscrizionale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e hanno efficacia dalla data di protocollazione dell'atto di dimissioni da parte degli uffici circoscrizionali.
2. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio circoscrizionale. Decade il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a cinque sedute consecutive; la decadenza opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio decorsi almeno 10 giorni dalla richiesta al Consigliere di produrre giustificazioni, qualora le stesse non siano fornite o non vengano ritenute idonee dal Consiglio stesso.
3. Le altre ipotesi di decadenza e rimozione sono regolate dalla legge.
4. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga, convalidando l'elezione del candidato primo dei non eletti nella medesima lista, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità o ineleggibilità.

## **CAPO V - ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

### **ART. 35 - REGOLAMENTO INTERNO DELLE CIRCOSCRIZIONI**

1. Ai sensi dell'art.43 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Circoscrizione adotta un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, nel rispetto dei principi generali posti dallo Statuto e dal presente regolamento.

### **ART. 36 - COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio di Circoscrizione costituisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni, commissioni consiliari permanenti o temporanee, costituite con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari circoscrizionali.

2. Le commissioni svolgono funzioni consultive, propositive e istruttorie per gli affari di competenza della Circoscrizione supportando l'attività del Consiglio circoscrizionale.

3. Possono prendere parte ai lavori delle commissioni, con diritto di parola, cittadini esterni al Consiglio stesso che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I soggetti interessati possono avanzare richiesta scritta al Presidente della Circoscrizione che ne dà comunicazione al Consiglio per la relativa presa d'atto che attesti, contestualmente, l'insussistenza di condizioni ostative alla partecipazione ai lavori della commissione, secondo le norme di incompatibilità previste per i Consiglieri comunali nonché l'eventuale possesso di competenza specifica ovvero l'essere rappresentativi di formazioni sociali o portatori di interessi diffusi.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali sia prevista la trattazione di questioni inerenti le qualità delle persone.

### **ART. 37 - GRUPPI E CAPIGRUPPO CONSILIARI**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre consiglieri. E' possibile la costituzione di gruppi composti da uno o due consiglieri, quando nella corrispondente lista siano stati eletti uno o due candidati.

2. A cura dei gruppi consiliari viene data comunicazione del nome del proprio capogruppo al Presidente del Consiglio di Circoscrizione. In mancanza è considerato tale il Consigliere eletto con la maggior cifra elettorale ottenuta nella lista alla quale il gruppo si riferisce e, in caso di pari cifra elettorale, il più anziano di età.

3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello per il quale è stato eletto, ne dà formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

### **ART. 38 - PRIMO INSEDIAMENTO**

1. La convocazione della prima adunanza del Consiglio di Circoscrizione è disposta dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta di insediamento deve svolgersi entro venti giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della prima adunanza, presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio procede preliminarmente alla convalida degli eletti, dichiarando l'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge e, provvedendo, in caso contrario, alla immediata surrogazione dei consiglieri ineleggibili o incompatibili.

3. Effettuata la convalida di cui al precedente comma, il Consiglio procede all'elezione del Presidente e a quella, eventuale, del Vice Presidente.

4. La mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla convocazione della prima seduta determina l'avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio circoscrizionale.

### **ART. 39 - CONSIGLI DI ZONA**

1. Quando nel territorio circoscrizionale si verifichi la necessità di stabilire rapporti diretti e continui con la popolazione di determinati agglomerati urbani, che presentano problematiche particolari rispetto al resto del territorio, i Consigli di Circoscrizione possono istituire i Consigli di Zona, quali soggetti di riferimento del Consiglio stesso, secondo le previsioni del relativo regolamento interno.

### **ART. 40 - PROVVEDIMENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE. GIUSTO**

## PROCEDIMENTO

1. I provvedimenti deliberati dai Consigli di Circoscrizione sono affissi all'Albo Pretorio della Circoscrizione per 15 giorni consecutivi e divengono esecutivi decorsi 10 giorni dall'affissione. Il Consiglio di Circoscrizione, a maggioranza assoluta e palese dei componenti, può dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.
2. I provvedimenti deliberati dal Consiglio circoscrizionale devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
3. Ai sensi del precedente comma, si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva acquisizione dei pareri tecnico e contabile.
4. Gli atti deliberativi vengono trasmessi, entro tre giorni dall'adozione, a cura del Funzionario responsabile della Circoscrizione al Sindaco, al fine di consentirne la conoscenza da parte della Giunta comunale.

## ART. 41 - RINVIO

1. Alle materie di cui al presente capo, ove non siano disciplinate con il regolamento interno delle circoscrizioni, si applica per analogia la normativa vigente che regola l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

## **CAPO VI - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

### ART. 42 -ELEZIONE

1. Il Presidente è eletto secondo le norme di cui allo Statuto comunale.
2. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata, dal Consigliere circoscrizionale anziano, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Fatto salvo quanto previsto dall'art.44 per l'ipotesi di dimissioni, in caso di cessazione dalla carica di Presidente, il Consiglio è convocato, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, dal Consigliere anziano, ovvero dal Vice presidente se eletto.
3. L'elezione è preceduta dal dibattito sulle dichiarazioni rese e sul programma presentato dai candidati alla presidenza.

### ART. 43 - FUNZIONI

1. Oltre alle funzioni stabilite dal terzo comma dell'articolo 45 dello Statuto, il Presidente può, in caso di motivata urgenza, compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza del Consiglio circoscrizionale, sottoponendoli alla ratifica di questo nella prima riunione successiva. Il Consiglio con la deliberazione di ratifica può modificare il contenuto del provvedimento.
2. Gli atti emanati dal Presidente in caso di urgenza devono essere corredati dai preventivi pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile.
3. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale interviene, su invito del Sindaco o del Presidente del Consiglio, alle sedute della Giunta o del Consiglio comunale per le materie di specifica rilevanza circoscrizionale.
4. Il Presidente di Circoscrizione, su decisione del Consiglio di Circoscrizione, può rivolgere interrogazioni al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o mancata adozione di un provvedimento. All'interrogazione deve essere data risposta scritta da parte del Sindaco o da suo delegato entro trenta giorni.

### ART. 44 - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dimissionario rimane in carica sino all'elezione del sostituto e presiede le sedute del Consiglio sino alla nomina del nuovo presidente, da effettuare con le modalità di cui all'art. 45 comma 4 dello Statuto.
2. Il Presidente dimissionario è tenuto a convocare il Consiglio nel rispetto dei termini di cui sopra.

### ART. 45 - DELEGA DI FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco può temporaneamente delegare al Presidente di Circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attinenti alla competenza o all'ambito territoriale della Circoscrizione.

2. Previa comunicazione al Prefetto, il Sindaco può delegare al Presidente di Circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo nelle materie previste dalla legge.

#### ART. 46 - IL VICE PRESIDENTE

1. Di norma, il Consiglio di Circoscrizione provvede alla nomina di un Vice Presidente tra i consiglieri circoscrizionali cui sono attribuite funzioni vicarie, in caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente.

#### ART. 47 - DELEGHE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Circoscrizione può delegare il Presidente di commissione consiliare circoscrizionale a intrattenere rapporti con gli altri organi del Comune nell'ambito delle materie attribuite alla commissione circoscrizionale.

2. La delega di cui al precedente comma può estendersi alla facoltà di partecipare, in rappresentanza della Circoscrizione, alle sedute delle commissioni consiliari comunali.

### **CAPO VII - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI E LE RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI**

#### ART. 48 - LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione è organismo consultivo, di raccordo e di coordinamento per l'elaborazione degli indirizzi in ordine allo sviluppo del decentramento, per coordinare l'iniziativa dei Consigli circoscrizionali con l'attività degli altri organi comunali, per rappresentare e confrontare le esigenze della popolazione delle Circoscrizioni. In relazione a tali attività la Conferenza assume propri indirizzi che sono trasmessi, a cura del Presidente della Conferenza, al Presidente del Consiglio comunale che ne informa il Consiglio comunale anche ai fini di una verifica di compatibilità con gli indirizzi generali di governo espressi dal Consiglio comunale.

2. La Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione è presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali.

3. La Conferenza si riunisce periodicamente e, comunque, almeno due volte l'anno ed è convocata nei modi previsti dallo Statuto.

4. La Conferenza nomina un Vice Presidente che si avvicenda secondo un turno quadrimestrale. Nella prima seduta è nominato, a voto palese, il primo Vice Presidente di turno.

5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un Funzionario a ciò incaricato dal Sindaco.

#### ART. 49 - RIUNIONI CONGIUNTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. Su questioni che riguardano due o più Circoscrizioni, i Consigli di Circoscrizione hanno facoltà di indire riunioni congiunte dei Consigli di Circoscrizione.

2. La riunione congiunta è convocata con avviso sottoscritto dai presidenti dei Consigli di Circoscrizione interessati, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.

### **TITOLO IV - LA GESTIONE FINANZIARIA**

#### **CAPO I - RISORSE FINANZIARIE**

#### ART. 50 - ASSEGNAZIONE ANNUALE DI RISORSE

1. Gli organi comunali competenti, sentita la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, definiscono annualmente in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle Circoscrizioni per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate.

2. L'entità complessiva delle risorse finanziarie e la loro ripartizione tra le Circoscrizioni sono stabilite in rapporto alle scelte programmatiche con riferimento alle competenze

attribuite, all'entità dei servizi di base assegnati, alla dimensione territoriale e demografica.

3. Ciascun Consiglio circoscrizionale delibera annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio e prima dell'approvazione del PEG, il Programma esecutivo di gestione che fissa gli indirizzi per la gestione e gli obiettivi da perseguire.

4. Il programma è trasmesso alla Giunta comunale per l'inserimento dei relativi progetti e programmi all'interno del PEG comunale.

5. Successivamente all'approvazione del PEG da parte della Giunta comunale, il Consiglio di Circoscrizione attribuisce al Responsabile della Circoscrizione le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati nel programma esecutivo di gestione. Il Responsabile della Circoscrizione dispone delle risorse assegnate in conformità alle previsioni del regolamento di contabilità e risponde del perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma esecutivo, in relazione alle risorse attribuite.

6. All'interno del Programma esecutivo di gestione di ogni singolo Consiglio di Circoscrizione è inserito, inoltre, uno stanziamento annuale, denominato fondo per le spese impreviste, pari ad una percentuale del budget circoscrizionale determinato in proporzione analoga a quanto previsto per il fondo di riserva del bilancio comunale, per la realizzazione di interventi imprevisti ed imprevedibili afferenti a problematiche che arrecano particolare disagio ai residenti sul territorio e che necessitano di interventi urgenti.

7. Il Consiglio di Circoscrizione può trasferire i flussi finanziari in oggetto a società, enti o organismi strumentali del Comune per la realizzazione degli interventi affidati alla gestione di tali soggetti.

8. Il Consiglio di Circoscrizione impartisce direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui il Responsabile deve attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.

#### **ART. 51 - FONDO ECONOMALE E GESTIONE PATRIMONIALE**

1. Gli organi comunali competenti, sentita la Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle Circoscrizioni sotto forma di fondo economale.

2. Il fondo economale, affidato al Responsabile della Circoscrizione, è utilizzato per far fronte alle spese minute ed urgenti, connesse all'ordinario funzionamento dell'ufficio circoscrizionale.

3. La gestione dei beni patrimoniali assegnati alla Circoscrizione e l'utilizzo del fondo economale si uniformano alle disposizioni del regolamento di contabilità.

#### **TITOLO V - NORME FINALI**

##### **ART. 52 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e degli altri regolamenti dell'Ente.

2. Per quanto non espressamente riservato alla competenza consiliare, il Sindaco e la Giunta adottano gli atti di organizzazione per favorire l'applicazione degli istituti previsti dal presente Regolamento.

---